

PROTOCOLLO DI INTESA

PER LA TRATTAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELLE SEZIONI CIVILI DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19

tra

Presidente del Tribunale di Bari - dott. Domenico De Facendis
Presidente del C.O.A. di Bari - avv. Giovanni Stefani

- premesso che i protocolli di intesa hanno la finalità di uniformare le prassi e non possono intervenire sulle disposizioni legislative;
- visto il decreto n. 61/2020 adottato dal Presidente del Tribunale in data 8.5.2020 e contenente misure organizzative anche per la trattazione degli affari giudiziari nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, adottato secondo la procedura prevista dall'art. 83 D.L. n. 18/2020 nel testo risultante dalla legge di conversione n. 27/2020 e dal D.L. n. 28/2020;
- fermo restando tutto quanto previsto in detto decreto,

si stabilisce quanto segue:

PROCEDIMENTI DA TRATTARE E TIPOLOGIA DI UDIENZE

1. Procedimenti da trattare

- Oltre ai procedimenti specificatamente previsti dall'art. 83 - 3° comma citato, potranno essere trattati quelli per cui:
- i Presidenti di sezione, per le cause tabellarmente rientranti nella competenza della sezione da ciascuno presieduta, abbiano dichiarato l'urgenza di cui all'ultima parte del comma 3 dell'art. 83 lett. a) con decreto apposto in calce alla citazione o al ricorso e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore da comunicarsi tempestivamente ai difensori delle parti costituite; tali provvedimenti debbono essere inseriti nel fascicolo telematico per renderne edotte le parti non ancora costituite;
 - anche una sola delle parti abbia richiesto la trattazione ed il Giudice, esaminate le ragioni della richiesta, disponga con decreto di accoglierla. In tal caso la notificazione alle altre parti costituite deve avvenire a cura della parte istante e comunque il decreto deve esser pubblicato nel fascicolo telematico per renderne edotte le parti non ancora costituite.

- tutte le altre udienze la cui trattazione è resa possibile con le modalità e nei termini di seguito indicati.

2. Modalità di trattazione delle udienze

A. Trattazione scritta.

Sono sostituite dallo scambio di note scritte le udienze *“che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti”*.

Lo scambio di note scritte è disposto, in via preferenziale rispetto alle altre modalità di trattazione, nei seguenti casi:

- prima udienza di trattazione ai sensi dell'art. 183 cpc;
- udienza per le decisioni istruttorie ex art. 183, 7° co, cpc;
- udienza di precisazione delle conclusioni;
- prima udienza nel procedimento ex art 702 bis cpc;
- udienza di comparizione nei procedimenti camerale - compresi quelli presidenziali e collegiali - sommari e cautelari (compresi i reclami);
- udienza di trattazione all'esito del deposito della C.T.U. e quelle all'esito dei chiarimenti resi dal consulente.

Lo scambio di note scritte può altresì essere disposto dal Giudice, qualora non ritenga più opportuna la trattazione in presenza o da remoto, anche nei seguenti casi:

- udienza di discussione nel rito ordinario (art. 281- sexies c.p.c.);
- trattazione di istanze interinali e cautelari da trattarsi anche anticipatamente rispetto alla data di prima udienza, quali: concessione e sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, sospensione dell'esecuzione o dell'efficacia esecutiva del titolo, sospensione dell'esecutività dell'ordinanza-ingiunzione, sospensione dell'esecuzione nelle cause di opposizione ad avviso di addebito e cartella esattoriale;
- per tutte le ulteriori udienze ove ritenuto possibile.

B. Udienza mediante collegamenti da remoto.

Sono trattate mediante collegamento telematico da remoto le *“udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzate all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione”*. Poiché l'efficiente trattazione delle udienze da remoto richiede adeguata formazione dei soggetti coinvolti e disponibilità di assistenza tecnica, le parti convengono di dare corso - ove possibile - a sperimentazioni di questa modalità di trattazione e ad una sua progressiva introduzione in misura proporzionata alle competenze acquisite da cancellieri,

magistrati e avvocati e alla disponibilità di assistenza tecnica.

Il Giudice, tenuto conto di quanto sopra e delle esigenze concretamente rappresentate dalle parti, può disporre la trattazione da remoto di tutte le udienze specificatamente indicate in precedenza per la trattazione scritta oltre a tutte le altre compatibili con tale modalità, ivi comprese quelle per il conferimento e l'accettazione dell'incarico peritale.

C. Trattazione in presenza.

Ove per ragioni obiettive le cause non possano proficuamente essere trattate mediante scambio di note scritte o da remoto, il Giudice dispone la trattazione in presenza previa fissazione dei procedimenti in fasce orarie e con prescrizione di osservare tutte le indicazioni igienico-sanitarie indicate nel richiamato decreto presidenziale, sì da assicurare adeguata tutela del diritto alla salute di tutti i partecipanti all'udienza.

La trattazione in presenza potrà essere disposta dal Giudice anche qualora quest'ultimo ritenga di accogliere l'apposita motivata istanza formulata da tutte le parti. Nel caso in cui detta istanza non trovi accoglimento, l'udienza sarà fissata (ove tanto non sia già accaduto) in epoca successiva al luglio 2020.

Le parti e i loro difensori sono invitati a rispettare rigorosamente gli orari fissati dal Giudice. Si rammenta che potranno accedere al Palazzo di Giustizia solo per il tempo strettamente necessario, che è obbligatorio indossare mascherine chirurgiche e che è vivamente raccomandato l'utilizzo di guanti monouso.

D. Rinvio della trattazione in presenza su istanza di parte.

Nei casi in cui sia stata disposta la trattazione "in presenza", le parti potranno chiederne il rinvio con istanza congiunta, da depositarsi per via telematica almeno cinque giorni prima della data fissata. In tal caso, l'udienza sarà rinviata ad epoca successiva al luglio 2020.

TRATTAZIONE MEDIANTE LO SCAMBIO DI NOTE SCRITTE

1. Fissazione dell'udienza.

Il giudice emette, almeno dieci giorni prima dell'udienza, apposito provvedimento contenente:

- la fissazione di specifica data di udienza eventualmente anche diversa da quella originariamente fissata;
- l'assegnazione alle parti di un termine congruo, unico per entrambe, per il deposito di una o più note scritte.

Nel caso in cui una parte si costituisca in via telematica il giorno dell'udienza o

comunque dopo che l'altra parte abbia depositato le proprie note scritte di trattazione, il Giudice, verificato l'effettivo aggiornamento dei depositi telematici che interessano il fascicolo trattato, fissa una nuova udienza di prima comparizione e trattazione per assicurare l'effettività del contraddittorio.

Nel caso di costituzione il giorno dell'udienza, la parte avrà cura di trasmettere via *pec* alla controparte il proprio atto introduttivo ed i documenti eventualmente depositati.

2. Comunicazione o notificazione del provvedimento che dispone la trattazione scritta.

Il provvedimento del Giudice che dispone la trattazione mediante scambio di note scritte è comunicato alle parti costituite a cura della cancelleria almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata e di esso viene fatta pubblicazione nel fascicolo telematico per renderne edotte le parti non ancora costituite.

3. Obblighi e facoltà delle parti nella redazione e nel deposito di note scritte.

Le parti, entro i termini fissati per i depositi, devono trasmettere anche alla controparte a mezzo *pec* le proprie note.

Il Giudice, in ogni caso, può assegnare un termine unico per eventuali repliche. In sostituzione del deposito di note distinte, le parti possono condividere telematicamente un'unica nota, contenente le deduzioni, istanze o conclusioni, e depositarla nel fascicolo telematico del giudizio previa sottoscrizione con firma digitale da tutti i difensori. Più in particolare, il contraddittorio tra i difensori è assicurato mediante scambio a mezzo *pec* sino al termine fissato per il deposito delle note contenenti le rispettive richieste. Dopo aver concordato la bozza definitiva, la nota viene sottoscritta digitalmente (con firma *pades* non essendo ammesse nel PCT una pluralità di firme *caides*) da uno dei difensori che provvede a trasmetterlo agli altri difensori sino a quando l'ultimo difensore lo deposita telematicamente inserendolo come atto principale e apponendo in fase di deposito la propria firma digitale (indifferentemente in formato *caides* o *pades*). In questa ipotesi la tipologia di atto da utilizzare è il preverbale.

Qualora il deposito delle note avvenga nei termini, ma non sia scaricato dalla cancelleria, la parte è automaticamente e senza necessità di istanza rimessa in termini e il Giudice fissa una nuova udienza da tenersi nei 20 giorni successivi.

4. Attività del Giudice, delle parti, della cancelleria.

Se il fascicolo non è interamente composto da atti e documenti informatici, ma contiene anche atti e/o documenti cartacei, il Giudice, con il provvedimento di fissazione d'udienza, richiede ai difensori di depositare, ove disponibili, le copie informatiche degli atti e documenti già depositati in forma cartacea.

Il giudice dà atto del deposito delle note scritte e riserva l'emissione dei provvedimenti necessari, ai sensi dell'art. 186 c.p.c.

In caso di udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, il Giudice trattiene la causa in decisione assegnando i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

La cancelleria, nei limiti in cui tanto è consentito dalla presenza in ufficio del personale amministrativo, provvede con solerzia allo scarico sui registri dell'udienza e dei provvedimenti assunti.

TRATTAZIONE DA REMOTO

1. Convocazione dell'udienza da remoto.

Per trattare una udienza con tale la modalità il Giudice emette apposito provvedimento contenente:

- a. la fissazione di specifica data e ora di udienza (eventualmente diversa da quella già fissata);
- b. il link per il collegamento all'udienza tenuta a mezzo Teams;
- c. l'avvertimento che, in caso di mancata partecipazione delle parti all'udienza da remoto, e previa verifica della regolare comunicazione o notificazione del provvedimento, possono essere adottati i provvedimenti previsti dalla legge per la mancata comparizione delle parti;
- d. l'invito ai difensori a depositare nel fascicolo telematico, ove non già presente negli atti, una nota contenente un recapito telefonico e un indirizzo mail attraverso i quali può essere contattato il professionista che parteciperà all'udienza, eventualmente anche per delega del difensore costituito.

Il Giudice fissa le udienze da remoto a orari distinti e congruamente distanziati. Il provvedimento di convocazione è emesso e comunicato con adeguato anticipo rispetto agli incumbenti di udienza e, comunque, almeno 10 giorni prima della data di udienza.

2. Comunicazione o notificazione del provvedimento di convocazione dell'udienza.

Il provvedimento che dispone la trattazione da remoto è comunicato alle parti costituite a cura della cancelleria.

La cancelleria aggiorna i registri inserendo tale provvedimento nel fascicolo come "fissazione nuova udienza" (sostituendo quella precedentemente fissata). A tal fine, per garantire la possibilità di effettiva conoscenza dei provvedimenti del Giudice anche per i soggetti contumaci, la cancelleria dovrà assicurare che l'istanza di visibilità del fascicolo non sia soggetta a termini di accesso.

Non sono effettuate comunicazioni né notificazioni alla parte contumace, al di fuori dei casi previsti dalla legge.

3. Svolgimento dell'udienza da remoto.

All'udienza fissata, il Giudice dà atto dei luoghi da cui avviene il collegamento da remoto e dei soggetti presenti in ciascun luogo di collegamento. Dispone l'allontanamento dei soggetti non legittimati a partecipare all'udienza.

È escluso il contingentamento dell'audio dei soggetti partecipanti all'udienza.

Il Giudice adotta i provvedimenti previsti per la mancata comparizione delle parti, previa verifica della regolare comunicazione o notificazione del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il link all'udienza e del regolare funzionamento del collegamento da remoto.

È vietata la registrazione video e/o audio, con qualsivoglia strumento, dell'udienza.

Il Giudice cura la redazione del verbale, avvalendosi, se del caso, del collaboratore di cancelleria, e lo condivide telematicamente o dandone lettura.

In caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari e di impossibilità di ripristino, il giudice rinvia l'udienza alla prima utile preferibilmente non oltre 15 giorni, disponendo la comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il rinvio. In alternativa, ove ne ricorrano le condizioni, dispone la trattazione scritta.

Al termine dell'udienza il Giudice invita i difensori delle parti a dichiarare a verbale di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e ad attestare che lo svolgimento dell'udienza da remoto è avvenuto regolarmente.

4. Attività del Giudice, delle parti, della cancelleria.

Se il fascicolo non è interamente composto da atti e documenti informatici, ma contiene anche atti e/o documenti cartacei, il Giudice, con il provvedimento di fissazione d'udienza, può chiedere ai difensori di depositare, ove disponibili, le copie informatiche degli atti e documenti già depositati in forma cartacea.

Se all'esito della discussione occorre assumere provvedimenti decisori contestuali, previa camera di consiglio, per i quali è prevista la lettura in udienza alle parti, il giudice interrompe il collegamento sospendendo l'udienza da remoto (per l'ingresso virtuale in camera di consiglio), indicando, con l'accordo dei procuratori delle parti, l'ora della prosecuzione dell'udienza da remoto per la lettura del dispositivo, salvo che le parti concordino di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura.

DISPOSIZIONI FINALI

1. In tutti i casi di rinvio dell'udienza, ove i termini per l'espletamento dell'attività difensiva prevista per legge o disposta dal Giudice con proprio provvedimento siano ricaduti o ricadano in tutto o in parte in un periodo di sospensione *ex lege*, il provvedimento con il quale viene disposto il rinvio da parte del giudice avrà valore di rimessione in termini anche ai sensi e per gli effetti di cui al 5° comma dell'art. 168 bis c.p.c. e dovrà quindi essere adottato in modo tale che la nuova data fissata per l'udienza consenta il rispetto dei termini stessi.
2. Il presente protocollo ha carattere generale e trova applicazione per tutti i procedimenti pendenti davanti alle varie sezioni civili, fermo restando che quanto in esso previsto andrà adattato alla tipologia dei diversi procedimenti rientranti nella competenza tabellare di ciascuna sezione (famiglia, esecuzioni, fallimenti, etc.).
3. Al fine di evitare inutili dispersione di risorse e di garantire la funzionalità del servizio, considerata l'imponente mole di provvedimenti già emessi, saranno comunque salvaguardate tutte le disposizioni dei Giudici per la ricalendarizzazione e la trattazione delle udienze nel periodo fino al 31 luglio 2020, già dagli stessi adottate sulla base dei decreti presidenziali n. 57/2020 del 27.4.2020 e n. 61/2020 dell'8.5.2020.
4. Gli ulteriori provvedimenti che conterranno rinvii dovranno fare in modo che questi ultimi siano il più possibile contenuti, tenendo conto delle peculiarità del ruolo di ciascuno e di quanto previsto nel vigente programma di gestione.

Bari, 21 maggio 2020.

Il Presidente del Tribunale Ordinario di Bari

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Bari